



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2776/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3151/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3151/TFNSVE/2025-2026, 3151 - Ricorso proposto dalla società ASD Bibione (matricola 917139) contro la società ASD Società Sportiva Sangiorgina (matr.47370) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Tiso Alex (matricola 7023767) e al calciatore Floridia Filippo (matricola 2126349)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Bibione (matricola 917139) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Società Sportiva Sangiorgina (matr.47370) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Tiso Alex (matricola 7023767) e Floridia Filippo (matricola 2126349).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 1.254,00 (milleduecentocinquantaquattro/00) – rispettivamente: euro 414,00 quanto al Floridia; euro 840,00 quanto al Tiso - come da attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD Società Sportiva Sangiorgina (matr.47370) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASD Bibione (matricola 917139), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori Tiso Alex (matricola 7023767) e Floridia Filippo (matricola 2126349), nella misura complessiva di euro 1.254,00 (milleduecentocinquantaquattro/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai